

## Relazione illustrativa

Lo schema del decreto legislativo in oggetto attua la delega contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati". In base a tale legge, che novella il DPR n. 361 del 1957, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali, coincidenti con le Regioni. Le circoscrizioni sono indicate nella Tabella A, allegata al medesimo testo unico.

La delega, da esercitare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, prevede l'adozione da parte del Governo di un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione.

Ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1, lett. a) ed f) della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, restano escluse dalla determinazione di collegi plurinominali le circoscrizioni della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e del Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, ove sono previsti collegi uninominali. Tali collegi restano infatti determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante "Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati".

Sono quindi costituiti cento collegi plurinominali nelle restanti circoscrizioni, tra le quali la circoscrizione Molise, costituita *ex lege* in un unico collegio plurinomiale.

Ai fini della definizione dei collegi plurinominali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 52 del 2015, il Governo si è avvalso del supporto tecnico offerto da una Commissione di esperti, presieduta dal Presidente dell'ISTAT, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2015, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Ferma restando l'attribuzione dei seggi ai collegi plurinominali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in base ai risultati dell'ultimo censimento, il citato articolo 4, comma 1, lettera b), della legge n.52 del 2015 stabilisce che i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. Lo stesso articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge dispone che la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto. L'articolo 2 della stessa legge n. 52 del 2015, nel novellare l'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede che il numero di seggi per ciascun collegio sia non inferiore a tre e non superiore a nove.

Quest'ultima disposizione, nonché i principi e i criteri direttivi stabiliti dalle lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 52 del 2015, delineano quindi un netto perimetro per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo. L'Esecutivo è così vincolato al rispetto sia del numero di collegi plurinominali per ciascuna circoscrizione elettorale, sia dell'intervallo di popolazione residente negli stessi collegi plurinominali, definito per ciascuna circoscrizione. Tale intervallo è stato calcolato utilizzando la popolazione legale rilevata al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011 (G.U. Serie Generale n.294 del 18 dicembre 2012 - Supplemento Ordinario n. 209). Lo scostamento



per ciascun collegio, rispetto alla media della popolazione dei collegi della circoscrizione, è stato considerato entro il venti per cento in eccesso o in difetto.

Pertanto, l'articolo 1 del presente atto reca la definizione di collegi plurinominali di ciascuna delle menzionate circoscrizioni elettorali, secondo quanto indicato nella Tabella allegata.

In attuazione dei citati principi e criteri direttivi contenuti dalle lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 52 del 2015, i collegi plurinominali sono stati definiti nel numero di cento, di cui uno coincidente con l'intera circoscrizione elettorale del Molise.

Tali collegi plurinominali risultano omogenei anche per popolazione, che si attesta, in media nazionale, intorno ai 582 mila abitanti.

La seguente tavola indica, per ciascuna delle 18 circoscrizioni elettorali per le quali interviene il presente atto, il numero di collegi plurinominali spettante, la popolazione ivi residente e la dimensione demografica ammissibile per collegio plurinomiale, in base all'intervallo di legge.

Circoscrizione elettorale	Numero di Collegi plurinominali	Popolazione residente (1)	Dimensione demografica ammissibile per Collegio plurinomiale	
			Popolazione minima	Popolazione massima
Piemonte	8	4.363.916	436.391,6	654.587,4
Lombardia	17	9.704.151	456.665,9	684.998,9
Veneto	8	4.857.210	485.721,0	728.581,5
Friuli-Venezia Giulia	2	1.218.985	487.594,0	731.391,0
Liguria	3	1.570.694	418.851,7	628.277,6
Emilia-Romagna	7	4.342.135	496.244,0	744.366,0
Toscana	6	3.672.202	489.626,9	734.440,4
Umbria	1	884.268	707.414,4	1.061.121,6
Marche	3	1.541.319	411.018,4	616.527,6
Lazio	9	5.502.886	489.145,4	733.718,1
Abruzzo	2	1.307.309	522.923,6	784.385,4
Molise (2)	1	313.660	250.928,0	376.392,0
Campania	10	5.766.810	461.344,8	692.017,2
Puglia	7	4.052.566	463.150,4	694.725,6
Basilicata	1	578.036	462.428,8	693.643,2
Calabria	3	1.959.050	522.413,3	783.620,0
Sicilia	9	5.002.904	444.702,6	667.053,9
Sardegna	3	1.639.362	437.163,2	655.744,8
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>58.277.463</b>		

Oltre alla circoscrizione Molise, come già detto, in applicazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), della citata legge n.52, le circoscrizioni Umbria e Basilicata risultano costituite in un unico collegio plurinomiale.



Per le altre circoscrizioni, in base ai principi e ai criteri direttivi enunciati dalla lettera c) dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge n. 52 del 2015, i collegi sono stati definiti garantendo la coerenza del bacino territoriale di ciascuno di essi, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.

L'applicazione del principio della coerenza territoriale ha portato a definire collegi plurinominali compatti per prossimità reciproca della popolazione residente e per l'appartenenza del collegio ad ambiti territoriali amministrativi e funzionali già definiti e "vissuti" dalla stessa popolazione. Per assicurare la continuità territoriale i collegi plurinominali sono stati definiti come effetto di aggregazioni di territori con una parte di perimetro in comune, ad eccezione di quelli insulari. La configurazione territoriale, considerata per la valutazione della coerenza e continuità territoriale, è quella rilevata al 31/12/2014. Sono stati inoltre applicati sia il criterio, anch'esso contenuto nella lettera c) del citato articolo 4, comma 1, per cui nelle zone di presenza di minoranze linguistiche riconosciute si deve tenere conto dell'esigenza della loro inclusione nel minor numero possibile di collegi, anche in deroga agli altri principi e criteri della stessa lettera c), sia il criterio stabilito dalla lettera g) per la circoscrizione Friuli Venezia Giulia. Per effetto di quest'ultimo criterio, uno dei collegi plurinominali di tale circoscrizione è stato definito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia".

Le opzioni di definizione dei collegi risultanti dall'applicazione di tali criteri, completamente vincolanti per il Governo, sono state valutate alla luce dagli ulteriori criteri il cui rispetto è stabilito dalla delega "di norma" o "ove possibile". Pertanto, hanno concorso alla scelta di singole opzioni i criteri contenuti nella stessa lettera c) del citato articolo 4, comma 1, che prescrivono di tenere conto: di norma, per il bacino territoriale di ciascun collegio, dell'omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storicoculturali; di non dividere il territorio di un comune, di norma, salvo il caso di comuni di dimensioni demografiche tali da ricomprendere al loro interno più collegi e, in questo caso, ove possibile, di suddividere il comune in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal D. lgs. 20 dicembre 1993, n. 536 recante "Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati". Poiché la richiamata lettera d) del citato articolo 4, comma 1, considera l'estensione del territorio provinciale come riferimento di base, ciascun collegio plurinomiale corrisponde di norma al territorio di una provincia o al territorio di più province fra loro contigue. Nel caso di province di dimensione estesa, in senso demografico, si è fatto ricorso al criterio stabilito dalla stessa lettera d) del citato articolo 4, comma 1, per cui i collegi, analogamente a quanto previsto alla medesima lettera c) del citato articolo 4, comma 1 per i comuni maggiori, sono definiti mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal citato D. lgs. n. 536 del 1993, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in un'altra provincia. Inoltre, il criterio della lettera e) del citato articolo 4, comma 1, relativo ai casi in cui non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale, consente la determinazione del territorio del collegio anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536.

Quindi, nella definizione dei collegi plurinominali, si è assicurata l'integrità dell'ambito provinciale, fin dove possibile, tenuto conto delle soglie demografiche determinate ai sensi della lettera b) dell'articolo 4, comma 1. Nel caso di dimensione demografica inferiore a quella derivante dall'applicazione dei criteri di delega, è stato necessario un apporto demografico. Tale apporto è stato effettuato all'esito di specifica valutazione della coerenza territoriale e dell'omogeneità con l'entità da costituire.



Infatti, nell'applicazione dei principi e dei criteri direttivi della delega si è perseguito l'obiettivo della maggior salvaguardia possibile dell'integrità territoriale delle singole province o dell'unione di due o più di esse, giungendo a definire collegi, con interventi di aggiunta o di sottrazione di territori attraverso il ricorso ai collegi uninominali del 1993, solo nei casi strettamente necessari.

Analogamente si è proceduto, laddove sia risultato necessario intervenire sulla dimensione comunale, minimizzando il più possibile gli interventi sui relativi territori. Il comune denominatore di entrambi i tipi di intervento è stata la massima attenzione al criterio dell'omogeneità, declinato dal punto di vista economico sociale e delle caratteristiche storico-culturali.

Per i collegi plurinominali che è stato necessario prevedere in singoli comuni di grandi dimensioni (Torino, Milano, Roma e Napoli) sono state effettuate aggregazioni di collegi uninominali del 1993 garantendo il rispetto dei requisiti obbligatori e perseguendo la massima omogeneità dei medesimi collegi plurinominali. Qui, il territorio comunale è stato ripartito in più di un collegio plurinominali, che a Milano e a Roma sono composti da due e da quattro collegi uninominali del 1993 rispettivamente, i quali complessivamente corrispondono all'intero territorio comunale. I comuni di Torino e Napoli sono ripartiti in due collegi plurinominali ciascuno, di cui uno è compreso all'interno del territorio comunale, e l'altro comprende anche altri comuni della provincia.

Tali interventi sono risultati necessari in quanto, considerando complessivamente le circoscrizioni elettorali, solamente 16 province hanno una dimensione demografica di residenti che ne consente la costituzione in unico collegio plurinominali, mentre 22 province hanno una dimensione demografica di residenti tale da richiederne l'aggregazione con altre. D'altro canto, 67 province hanno una popolazione residente superiore al limite massimo ammissibile e perciò devono essere suddivise in più collegi plurinominali.

Ciò posto, la salvaguardia dell'integrità del territorio delle singole province o dell'unione di due o più di esse ha costituito comunque il parametro dell'azione di definizione, effettuata nel segno dell'ottimizzazione della coerenza territoriale e dell'omogeneità, a livello delle singole circoscrizioni considerate nella loro interezza, pur nell'effettuazione di interventi di aggregazione e separazione che fossero necessari.

Nella definizione di ogni collegio, la valutazione della coerenza territoriale e dell'omogeneità economico-sociale è stata effettuata, a partire dal territorio provinciale, in subordine da quello dei collegi uninominali e, infine, da quello dei comuni, in ogni caso in una prospettiva di considerazione complessiva dell'intera circoscrizione elettorale a cui il collegio appartiene.

Per le province con popolazione di dimensione demografica ammissibile ai sensi dei criteri di delega, il collegio è stato definito in corrispondenza al relativo territorio, salvo i casi in cui ciò producesse effetti nell'ambito dell'intera circoscrizione elettorale, non apprezzabili alla luce di criteri di delega quali la continuità territoriale.

La valutazione dell'omogeneità dal punto di vista storico culturale ha costituito un dato costante dell'attività di definizione dei collegi. Si è già fatto cenno, in tema di coerenza territoriale, della considerazione dell'appartenenza della popolazione del collegio ad ambiti territoriali amministrativi e funzionali già definiti e "vissuti" dalla stessa popolazione. Ciò significa che la presenza di ambiti territoriali amministrativi (in cui le persone si riconoscono ed esercitano i propri diritti) e funzionali (cui corrisponde un'organizzazione dei modi di vivere e di operare) ha consentito di identificare l'appartenenza di popolazione ad un perimetro rilevante per la definizione di un collegio. Si tratta di uno degli elementi complessivamente considerati in un approccio più ampio basato sui caratteri distintivi e sulle diversità del



luoghi e delle comunità che risiedono nei territori. In questo approccio ha trovato specifica considerazione anche il carattere montano dei luoghi. Pertanto, è stata considerata l'incidenza dei territori montani all'interno dei collegi plurinominali, individuando in essi una omogeneità di carattere anche culturale di cui tenere conto.

L'esigenza di considerare i criteri di delega non solo per il singolo collegio, ma anche per gli effetti della loro applicazione nell'intera circoscrizione elettorale, ha fatto sì che non per tutte le 16 province teoricamente suscettibili di essere delineate come collegio plurinominali il perimetro scelto coincida con l'ambito provinciale.

Ciò è avvenuto nelle circoscrizioni Friuli Venezia Giulia, Marche e Sardegna, in cui le province di Udine, Ancona, Macerata e Cagliari, secondo quanto previsto nella Tabella, cedono parte dei propri territori ad altre province limitrofe, risultando divise su due collegi plurinominali.

Nel caso di province con popolazione inferiore alla soglia minima ammissibile per i collegi plurinominali, al territorio provinciale sono stati aggiunti uno o più collegi uninominali, in conformità alla delega, perseguendo la soluzione migliore per coerenza territoriale ed omogeneità economico-sociale e storico-culturale.

Sono stati definiti collegi per effetto dell'unione di due province mantenute nella loro integrità territoriale, quali Verbano-Cusio-Ossola e Novara, Asti e Alessandria, Lecco e Sondrio, Imperia e Savona, Piacenza e Parma, Forlì-Cesena e Rimini, Massa-Carrara e Lucca, Pistoia e Prato, L'Aquila e Teramo, Chieti e Pescara, Campobasso e Isernia, Potenza e Matera, Caltanissetta ed Enna e Sassari e Olbia-Tempio.

In due casi sono stati formati collegi definiti dall'unione integrale di più di due province: Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone nella Circoscrizione Calabria, e Oristano, Medio Campidano, Nuoro e Ogliastra nella Circoscrizione Sardegna.

Complessivamente, in quattro circoscrizioni sono definiti collegi formati da una sola provincia o da unioni integrali di province: la circoscrizione Umbria (un collegio), la circoscrizione Abruzzo (due collegi) la circoscrizione Basilicata (un collegio) e la circoscrizione Calabria (tre collegi).

Per le province che non raggiungono la dimensione demografica minima, e che eccederebbero quella massima se unite ad altre province limitrofe, la definizione dei collegi plurinominali è stata effettuata considerando uno o più collegi uninominali del 1993 limitrofi, individuati in base alla coerenza territoriale e a criteri di omogeneità. Nei casi in cui tale individuazione si è dimostrato non coerente con i citati parametri, il territorio provinciale è stato integrato con un insieme ridotto di comuni, in conformità alla stessa delega, anziché con interi collegi uninominali del 1993.

Il criterio dell'integrità del territorio provinciale non è risultato applicabile per le 22 province che eccedono la soglia demografica massima. Per esse si è prevista la cessione parziale di territorio, nel rispetto dei criteri di delega, con peculiare attenzione all'esigenza di riscontrare in modo più sufficiente il parametro dell'omogeneità, come declinato dalla delega, nei collegi complessivamente risultanti. In questa operazione, si è proceduto, ove possibile, considerando i collegi uninominali del 1993. Laddove per conseguenza di tale considerazione si è verificato un effetto di riduzione dell'omogeneità dei collegi della circoscrizione e una notevole modificazione dell'integrità provinciale, si è prevista la cessione di un numero ridotto di comuni.



Per la determinazione dei collegi plurinominali all'interno dei comuni di Torino, Milano, Roma e Napoli, è stato necessario suddividere il territorio prendendo in considerazione i collegi uninominali del 1993, nell'ambito di una complessiva valutazione di coerenza territoriale e di omogeneità.

Complessivamente, rispetto ai collegi uninominali del 1993, nelle 18 circoscrizioni elettorali considerate, oltre 400 collegi uninominali su 466 sono interamente compresi nei collegi plurinominali definiti dall'allegata tabella.

L'articolo 2, nell'eventualità di sezioni elettorali che comprendano in tutto o in parte uno o più collegi plurinominali, dispone che le sezioni elettorali che interessano due o più collegi plurinominali si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione. In alcuni limitati casi, nei collegi plurinominali che dividono il territorio del medesimo comune, può teoricamente verificarsi che la circoscrizione territoriale di una singola sezione elettorale sia rimasta "a cavallo" di due collegi, sì che nella stessa sezione dovrebbero utilizzarsi schede diverse, con rischio di riconoscibilità del voto. La disposizione in questione, analoga a quella riportata in occasione della delimitazione dei collegi uninominali del "Mattarellum", chiarisce che, in tal caso, la sezione di cui trattasi deve intendersi ricompresa nel collegio plurinominali in cui la stessa ha la sede e cioè dove è ubicata la sala di votazione; tutti gli elettori di tale sezione voteranno con la scheda di tale collegio plurinominali.

L'articolo 3, con l'allegata Tabella B, indica i collegi uninominali della circoscrizione Trentino Alto Adige. Tale indicazione discende direttamente dalla prescrizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis della legge n.52 del 2015. Questa disposizione, infatti, nel novellare l'articolo 2 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, DPR n. 361 del 1957, ha stabilito che gli otto collegi uninominali di tale circoscrizione siano quelli già determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. L'intenzione del legislatore di mantenere tali collegi è ribadita dall'articolo 4, comma 1, lettere a) ed f) della legge n. 52 del 2015. Pertanto, l'allegata Tabella B riproduce i collegi uninominali già previsti dalla Tabella allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, abrogato dall'articolo 6, comma 35, della legge n. 270 del 2005. Sono aggiornate le denominazioni dei comuni dei collegi in base alle variazioni amministrative avvenute dopo il 1993. Tutti i collegi uninominali della circoscrizione risultano in soglia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della citata legge 4 agosto 1993, n. 277.

L'articolo 4 stabilisce che dall'applicazione del decreto legislativo non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 5 dispone in merito all'inserimento del provvedimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e alla sua osservanza.



## RELAZIONE TECNICA

(ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 13.09.2010, n. 32)

### Descrizione dell'innovazione normativa

#### Sezione I

##### A) Titolo del provvedimento:

Schema di Decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati".

##### B) Amministrazione e altro soggetto proponente:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme costituzionale e per i rapporti con il Parlamento.

##### C) Tipologia dell'atto:

Schema di decreto legislativo emanato in attuazione della citata legge n. 52 del 2015.

##### D) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

Si premette che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di neutralità finanziaria (art. 4.).

##### PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:

##### PER LA COPERTURA:

##### PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

##### PER LA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA: art...

##### E) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato.

Il provvedimento, che ha esclusivamente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### SEZIONE II

##### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

##### A) Descrizione sintetica degli articoli citati nella sezione I:

Art.

Art.



Art.

Art.

Art.

Art.

**B) Effetti finanziari a carico dello Stato**

**Nuovi o maggiori oneri:**

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 4).

**Nuove o maggiori entrate:**

Il provvedimento non comporta nuove o maggiori entrate per la finanza pubblica.

**C) Effetti finanziari a carico delle altre pubbliche amministrazioni.**

**Nuovi o maggiori oneri.**

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per le altre amministrazioni pubbliche. A garanzia di ciò, è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 4).

**Nuove o maggiori entrate.**

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuove o maggiori entrate per le altre amministrazioni pubbliche.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 30 dicembre 2002, n. 196 ha avuto esito

*As*

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



6 LUG. 2015



Allegato

**Prospetto riepilogativo degli effetti dell' intervento normativo sul saldi di finanza pubblica**

Non viene allegato il prospetto riepilogativo, per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore dell'emanando decreto, degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziarie, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in quanto – come indicato – dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

**(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)**

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali, in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52 recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati".

**Referente:** Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio

### **SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

**A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:**

Con l'intervento proposto vengono individuati i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati nonché elencati i collegi uninominali per la medesima elezione nella circoscrizione Trentino-Alto Adige con indicazione dei comuni che li compongono con le denominazioni aggiornate alle variazioni avvenute dopo il 1993.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:**

In attuazione alla delega contenuta nella citata legge 6 maggio 2015, n. 52, nel rispetto dei parametri in essa indicati, l'obiettivo della norma è stato quello di definire l'ambito dei collegi elettorali previsti dalla stessa legge.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

Svolgimento di adempimenti di tipo consequenziale da parte dei comuni.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:**

Destinatari diretti della normativa sono Camera dei Deputati, corpo elettorale, uffici elettorali, prefetture, partiti politici, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

In relazione alla natura dell'intervento non sono state effettuate procedure di consultazione.

### **SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

La scelta dell'opzione zero comporterebbe la non attuazione della normativa elettorale e la sua inoperatività, in quanto impedirebbe il funzionamento del nuovo sistema elettorale e si rivela quindi logicamente impraticabile.

### **SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

La definizione dei collegi plurinominali è stata supportata dalla Commissione di esperti prevista dall'articolo 4 della legge n. 52 del 2015.

La Commissione, composta da docenti universitari, ricercatori, demografi, statistici ed esperti della materia elettorale, presieduta dal Presidente dell'Istat, prof. Giorgio Alleva, è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 5 giugno 2015, ed è composta dai seguenti membri: prof. Antonio Agosta, dott. Fabio Arcese, dott. Fabio Bartolomeo, prof. Gian Carlo Blangiardo, prof. Sergio Bolasco, prof. Alessandro Chiaramonte, prof. Paolo Feltrin, prof.ssa Patrizia Romei, prof. Alessandro Rosina, prof.ssa Lida Viganoni.

Gli approfondimenti effettuati dalla Commissione sono stati considerati ai fini dell'intervento in oggetto

#### **SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

L'intervento normativo non comporta né oneri amministrativi né conseguenze sulle PMI.

**A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:**

Le opzioni prescelte non producono effetti autonomi rispetto a quelli che derivano dalla legge n. 52 del 2015

**B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:**

Non sono individuabili o stimabili effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

**C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:**

L'intervento regolatorio non comporta oneri informativi ulteriori rispetto a quelli già necessari per consentire la conoscibilità del sistema elettorale vigente

**D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.):**

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili che possono incidere sulla concreta attuazione del provvedimento.

#### **SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

Il provvedimento in esame non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

## **SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

### **A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:**

I soggetti preposti all'attuazione dell'intervento regolatorio sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno.

### **B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):**

Oltre alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale, dei collegi elettorali verrà data ampia notizia a mezzo stampa, televisioni, specifiche iniziative informative.

### **C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:**

Il Ministero dell'Interno, attraverso le Prefetture, vigila sulla corretta attuazione della suddivisione territoriale in collegi plurinominali, **D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:**

Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione saranno definiti, se necessario, con successivi decreti e/o regolamenti attuativi.

### **E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:**

A cura del Ministero dell'Interno, saranno monitorate le variazioni demografiche e territoriali allo scopo di valutare possibili aggiornamenti dei collegi come definiti nel presente provvedimento.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali, in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52 recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati".

**Amministrazione proponente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Referente:** Dipartimento per le riforme istituzionali.

**Referente ATN:** Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo:

Lo schema di decreto legislativo in esame viene emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", che disciplina il nuovo sistema elettorale della Camera dei deputati, modificando così il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati". Le nuove disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016. In particolare, la nuova disciplina prevista dal decreto legislativo in oggetto, stabilisce che diciotto circoscrizioni elettorali, corrispondenti ad altrettante Regioni, vengono a loro volta articolate in complessivi cento collegi plurinominali, mentre la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è articolata in otto collegi e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in un unico collegio uninominale.

L'articolo 4, comma 1, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione (di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), sulla base dei criteri risultanti dalla stessa legge 52/2015. L'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis della legge n.52 del 2015 stabilisce che i collegi uninominali di tale circoscrizione sono otto e sono determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. L'articolo 4, comma 1, della medesima legge, alla lettera a) fa salva la determinazione dei collegi uninominali nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste stabilita ai sensi del citato articolo 2 e, alla lettera f) stabilisce che, nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, otto collegi uninominali sono determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

Il provvedimento risulta assolutamente coerente con gli obiettivi programmatici del Governo, in quanto la riforma del sistema elettorale fa parte di un più ampio processo riformatore del Paese, di modernizzazione e rafforzamento istituzionale e politico. La riforma della legge elettorale, infatti, deve essere letta in congiunzione con il progetto di riforma costituzionale attualmente all'esame del Parlamento, in quanto entrambe sono finalizzate a rendere la nostra democrazia in linea con le più avanzate democrazie europee.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale:

La materia incisa dal provvedimento in esame è attualmente disciplinata dal Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla citata legge 6 maggio 2015, n. 52.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti:**

Lo schema di decreto legislativo incide direttamente sulla normativa primaria vigente in quanto esso si pone ad integrazione della legge n. 52 del 2015 consentendone l'operatività, in quanto prevede la suddivisione dei collegi plurinominali all'interno delle Circoscrizioni elettorali indicate alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali:**

Non si riscontrano forme di incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali ed è conforme ai principi enunciati negli articoli 76 della Costituzione.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali:**

L'intervento normativo trova la sua base giuridica nell'art. 117, primo comma, lettera f) della Costituzione, e si inquadra quindi nella competenza esclusiva dello Stato. Pertanto esso non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e di quelle a Statuto speciale.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione:**

Non emergono profili di incompatibilità.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa:**

L'intervento normativo rientra in materia non suscettibile di essere oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:**

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:**

Non risultano giurisprudenza o giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto:**

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto:**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto:**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea:**

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:**

Non sono presenti nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi:**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti:**

Trattandosi di un provvedimento che introduce una nuova disciplina legislativa, il ricorso alla tecnica della novellazione risulta non praticabile.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:**

Non sussistono effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente:**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di interpretazione autentica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo:**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:**

Non sono previste disposizioni attuative.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del decreto legislativo sono stati utilizzati i dati disponibili da parte dell'ISTAT elaborati dalla commissione di esperti deputata alla redazione di una proposta per la suddivisione dei collegi elettorali.